



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, denominato di seguito CIPE e, in particolare, l'articolo 16, comma 10, in base al quale le funzioni di Segretario del CIPE sono svolte da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e, in particolare, l'articolo 17, comma 14;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa disciplinante l'INAIL nonché disposizioni per il riordino degli Enti previdenziali e, in particolare, l'articolo 7 che ha istituito in ambito CIPE l'Unità tecnica finanza di progetto;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e, in particolare, l'articolo 1, commi 2, 2-quater e 22-bis;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e, in particolare, l'articolo 163 comma 4 lettera c) come modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 recante ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo citato, che prevede, tra l'altro, la riorganizzazione dell'Unità tecnica finanza di progetto;

VISTO l'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria per il 2007) che, al fine di assicurare la funzionalità del CIPE, esclude l'Unità tecnica finanza di progetto dall'applicazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e in particolare l'art. 44, comma 1-bis che dispone che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto le operazioni di partenariato pubblico-privato avviate;

AM



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 maggio 2003, n. 162 recante regolamento concernente la riorganizzazione dell'Unità tecnica finanza di progetto, ai sensi dell'art. 2 comma 4, lettera c), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, già disciplinata con la delibera CIPE 9 giugno 1999, n. 80;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 12, comma 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 10, del decreto-legge n. 181/2006 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 nella parte in cui prevede che l'Unità tecnica finanza di progetto transiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007, di modifica dell'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni e istituzione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e, in particolare, l'art. 2, comma 3;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Fabio Gobbo 21 giugno 2007, di organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e in particolare l'art. 6, comma 2;

RITENUTA la necessità di riorganizzare l'Unità tecnica finanza di progetto sotto il profilo dei compiti, delle attribuzioni, della composizione e della modalità di funzionamento, ai sensi del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 citato;

DECRETA

Articolo 1 **Denominazioni**

1. Nel presente decreto sono denominati:



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- a) «Unità»: l'Unità tecnica finanza di progetto;
- b) «CIPE»: il Comitato interministeriale per la programmazione economica;
- c) «Presidenza»: la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d) «Dipartimento»: il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
- e) «Sottosegretario di Stato delegato»: il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato a svolgere le funzioni di Segretario del CIPE.

Articolo 2 **Unità tecnica finanza di progetto**

1. Il presente decreto riorganizza l'Unità tecnica finanza di progetto ai sensi dell'art. 163, comma 4 lettera c) del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163.
2. L'Unità, nel perseguimento delle finalità istituzionali previste dall'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dei compiti previsti dalla legislazione vigente, svolge le seguenti attività: servizi di consulenza tecnica, legale e finanziaria a favore delle pubbliche Amministrazioni interessate all'avvio di progetti di investimento in regime di finanza di progetto; assistenza, mediante consulenza esterna, alle Amministrazioni aggiudicatrici, agli enti e soggetti aggiudicatori e alle società a capitale misto pubblico privato nella predisposizione dei bandi di gara nelle procedure di aggiudicazione e nella individuazione dei criteri di valutazione delle offerte ricevute.
4. L'Unità fornisce supporto in ordine alla valutazione di opere infrastrutturali finanziate con ricorso al capitale privato che, per la loro dimensione e impatto economico, sono oggetto di valutazione da parte del CIPE.
5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'Unità predispose una relazione analitica da sottoporre al CIPE concernente l'attività svolta nel corso dell'anno precedente e lo stato delle opere finanziate con ricorso alla finanza di progetto, effettuando una indicazione di tipo quantitativo e qualitativo dei servizi offerti con indicazione dei risvolti finanziari derivanti dagli investimenti realizzati con ricorso alla finanza di progetto. L'Unità individua inoltre i settori specifici suscettibili di finanziamento con ricorso a risorse private, indicandone le specificità tecniche, amministrative e finanziarie.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

6. L'Unità, previo assenso del Capo del Dipartimento, avvia rapporti di collaborazione con istituzioni, organismi nazionali ed internazionali, bilaterali e multilaterali, enti e associazioni.

7. Il supporto relativo alla gestione amministrativa e contabile dell'Unità è assicurato dal Servizio AAGG del Dipartimento nel numero massimo di due unità all'uopo assegnate.

Articolo 3 Componenti

1. L'Unità è costituita da un Coordinatore e undici componenti, scelti tra professionalità estranee alle amministrazioni pubbliche che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico, nonché tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di enti pubblici e autorità amministrative indipendenti, di istituzioni e organismi multilaterali, o di organi di rilievo costituzionale. I componenti scelti tra dipendenti di amministrazioni pubbliche e degli altri enti e organismi di cui al periodo precedente, sono collocati in fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti per l'intera durata dell'incarico. Si applica l'art. 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. L'incarico di componente viene conferito, su proposta del Capo del Dipartimento, con decreto del Sottosegretario di Stato delegato che ne stabilisce la durata non superiore ad un quadriennio rinnovabile, l'oggetto e le modalità di espletamento nonché l'entità del compenso spettante a ciascun componente ai sensi del successivo articolo 4.

3. Al decreto di nomina dei componenti è allegato un curriculum comprovante il possesso del tipo di professionalità richiesta. All'atto dell'accettazione dell'incarico i componenti estranei alle amministrazioni pubbliche, nazionali o sovranazionali, dovranno rilasciare apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico assunto ovvero di condizioni di conflitto di interesse in ordine all'attività dell'Unità.

4. Con decreto del Sottosegretario delegato viene nominato, su proposta del Capo del Dipartimento, un Coordinatore al quale sono attribuite competenze in materia di indirizzo, di organizzazione interna, di comunicazione e di rappresentanza dell'Unità, previo raccordo con il Capo del Dipartimento.

5. I componenti dell'Unità osservano il segreto d'ufficio e si astengono dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini, abbiano



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

interesse. Nell'osservanza dei principi che disciplinano i diritti, i doveri e le responsabilità degli impiegati civili dello Stato, ai componenti estranei alla pubblica amministrazione è vietata l'assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che possano porre i medesimi in situazioni di conflitto di interesse.

Ai suddetti componenti è comunque fatto divieto di partecipazione a comitati di valutazione tecnica delle gare d'appalto, collegi arbitrali e commissioni di collaudo che possano porre i medesimi in situazioni di conflitto di interesse. La sopravvenienza, durante l'esecuzione dell'incarico, di ragioni di incompatibilità al proseguimento dello stesso o di condizioni di conflitto d'interesse, costituisce causa di decadenza dall'incarico.

Articolo 4 Compensi

1. Al coordinatore dell'Unità spetta un compenso annuo lordo determinato in ragione delle specifiche professionalità e competenze possedute, per un ammontare non superiore a 85.699,11 euro.

Ai componenti dell'Unità spetta un compenso annuo lordo determinato in ragione delle specifiche professionalità e competenze possedute per un ammontare, limitatamente a due unità, non superiore a 70.554,66 euro; per un ammontare, limitatamente a tre unità, non superiore a 63.533,58 euro e; limitatamente alle restanti sei unità, per un ammontare non superiore a 51.392,75 euro.

2. Al Coordinatore e ai componenti dell'Unità, scelti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 2° periodo, è corrisposta, in aggiunta alla retribuzione erogata dall'amministrazione competente secondo le disposizioni vigenti, l'importo eventualmente eccedente del compenso spettante ai sensi del presente decreto. Tale emolumento aggiuntivo è valutabile ai fini previdenziali secondo le norme vigenti.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 5 Disposizioni transitorie e finali

1. Fermo restando l'incarico conferito al Coordinatore dell'Unità con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2007, i componenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono dall'incarico loro conferito. Al fine di garantire la continuità dell'attività dell'Unità, ai componenti che decadono dal secondo incarico quadriennale può essere conferito un nuovo incarico.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Corte dei Conti.

Roma, 22 LUG. 2008

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SECRETARIATO GENERALE
UFFICIO DI BILANCIO E CA-MONTELA

VISTO E ANNOTATO AL N. 3120

Roma, 11/9/08

IL RIVISORE

D. De Mestri

IL DIRIGENTE

F. Tullio

MINISTERI ISTITUZIONALI

Pres. Cons. Ministri

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Addi 23 OIL 2008

Reg. n. 11 Fog. n. 55

el